

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240212 - e-mail: tribmin.catania@giustizia.it

PRESIDENZA

prot. 1047

Catania, -3 LUG 2020

oggetto: emergenza sanitaria COVID-19 e misure organizzative a seguito della legge n. 70 del 25 - 6- 2020 di conversione con modificazioni del DL 30 -4- 2020 n. 28

Visto l'ordine di servizio n. 770/U dell'11-5-2020 con il quale, in applicazione dell'art.83 commi 6 e 7 del DL n. 18 del 2020, come convertito nella legge n. 27 del 2020 modificata dal DL n. 28 del 2020 sono state adottate misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

considerato che le misure organizzative sopra citate attenevano allo svolgimento dell'attività giudiziaria presso questo tribunale dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 fatta salva la possibilità di revoca o modifica delle previsioni più restrittive e del periodo di decorrenza nel caso di miglioramento della situazione epidemiologica secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria competente;

rilevato che con dl n. 28 del 2020 all'art. 3 lettera i) è stata modificata la previsione di cui all'art. 83 commi 6 e 7 del DL n. 18 del 2020 che consentiva ai capi degli uffici di disporre , al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid -19, il rinvio delle udienze civili e penali fino al 30 giugno, in precedenza fissato con il DL n. 18 del 2020, consentendo il detto rinvio fino al 31 luglio 2020,

rilevato che con la legge del 25 luglio 2020 n. 70 di conversione del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 la previsione del rinvio delle udienze civili e penali fino al 31 luglio 2020 è stata di nuovo modificata mediante l'indicazione del termine massimo del rinvio delle udienze civili e penali fino al 30 giugno 2020, così sostituendosi tutte le parti del DL n. 28 del 2020 in cui il termine veniva indicato fino al 31 luglio 2020,

rilevato che all'art. 1 della legge n. 70 sopra citata all' art. 1 , comma 2 è previsto che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 , comma 1, lettera i) del decreto 30 aprile 2020 n. 28 " e , quindi, sulla base della previsione di cui ai commi 6 e 7 lettera g) dell'art. 83 del DL n. 18 del 2020 ,

viste le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica previste dal DL 16-5-20202 n. 33 , nonché le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive " approvate in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome richiamate nell'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 25 del 13 giugno 2020 e in particolare quelle previste per gli uffici aperti al pubblico ,

considerato che non sono ancora pervenute agli atti dell'ufficio le relazioni del medico competente e del responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi al fine di valutare la fruibilità dei locali di questo tribunale nel rispetto delle regole previste dal Ministero della salute e richiamate dal Ministero della giustizia , da ultimo , nella circolare del 12 -6-2020 prot. 0094300.U, al fine del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

ritenuto, pertanto, che in attesa delle relazioni sopra citate, tenuto conto delle informazioni ricevute per le vie brevi dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi , devono richiamarsi le considerazioni, già esposte nel precedente ordine di servizio 770/U dell'11-5-2020, circa l'inadeguatezza degli spazi di questo tribunale per la ripresa della piena attività giudiziaria e amministrativa nel rispetto delle norme di sicurezza e comportamentali prescritte dalle autorità competenti ,

ritenuto, quindi, che, sulla base di tali specificazioni, "restano validi gli atti e provvedimenti adottati "da questo ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) del decreto 30 aprile 2020 n. 28 e, particolare che "siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti " da tali atti e provvedimenti , quali, tra gli altri, ad esempio i provvedimenti volti alla rimodulazione dei ruoli da parte di ciascuno dei magistrati professionali a seguito della disposizione di rinvio della trattazione delle udienze civili e penali fino al 31 luglio 2020 con conseguente spostamento del calendario delle udienze di giorno e di orario e la prenotazione dell'accesso nelle cancellerie mediante richiesta via pec,

considerato , pertanto , che pur nel rispetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 70 del 2020 al DL n. 28 del 2020 devono essere mantenute le limitazioni previste dall'ordine di servizio n. 770 / U riguardo 1) all'ingresso agli uffici da parte del pubblico tramite prenotazioni 2) l'organizzazione degli spazi dell' ufficio in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione sia fra le postazioni di lavoro, sia fra le persone in attesa, sia nello svolgimento delle attività di udienza e di cancelleria , 3) la fissazione della trattazione delle udienze ad orari scaglionati e preventivamente indicati e la

partecipazione da remoto con il consenso delle parti, 4) <u>l'erogazione dei servizi di cancelleria anche per via telematica</u>,

ritenuto, per altro verso, che , in conformità dell'orientamento ministeriale recepito dalla presidenza della Corte d'Appello di Catania occorre progressivamente incrementare l'attività del personale di magistratura e amministrativo in presenza presso i locali dell'ufficio pur mantenendo le regole di distanziamento soprattutto all'interno delle cancellerie civili e penali ,

ritenuto, altresì, che occorre ripristinare l'orario di accesso alle cancellerie civili e penali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 pur mantenendosi le modalità di accesso previste dall'ordine di servizio n. 770/U dell'11-5-2020

decreta

che occorre ripristinare l'orario di accesso alla cancelleria civili e penali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 pur mantenendosi le modalità di accesso previste dall'ordine di servizio n. 770/U dell'11-5-2020

che "restano validi gli atti e provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti a seguito della disposizione di rinvio delle udienza civili e penali fino al 31 luglio 2020 con riferimento allo spostamento del giorno e dell'ora della trattazione indicato da ciascuno magistrato professionale anche nel caso di delega ai giudici onorari ,

che per quanto riguarda il personale di magistratura si conferma <u>la regolare</u> presenza del singolo magistrato professionale presso l'ufficio giudiziario al fine dello svolgimento dell'udienza penale e civile, anche mediante collegamento da remoto con le parti processuali previo consenso delle parti stesse, e se ne prevede la presenza per l'organizzazione e trattazione delle camere di consiglio e di altra attività giudiziaria dei procedimenti assegnati, nel rispetto delle norme di prevenzione e distanziamento sociale prescritte dall'Autorità sanitaria competente,

che per quanto riguarda il personale amministrativo fino al 31 luglio 2020 si prevede un progressivo ampliamento numerico delle presenze modulando, comunque, i turni tenuto conto delle esigenze di distanziamento che, per la ristrettezza dei locali di questo tribunale, altrimenti, non potrebbero essere garantite, e, quindi, fino a quattro giorni di presenza alla settimana, e prorogando, di conseguenza, nei giorni di assenza dall'ufficio il progetto di lavoro agile già autorizzato, salva la disponibilità della singola unità a garantire anche la quinta presenza settimanale,

che si conferma <u>fino al 31 luglio 2020</u> quant'altro stabilito con i precedenti ordini di servizio e in particolare quello dell '11-5-2020 n. 770/U riguardo

- 1) alla regolamentazione dell'accesso del pubblico
- 2) <u>allo svolgimento delle udienze dei procedimenti civili e penali secondo le Linee guida per lo svolgimento delle udienze penali e civili allegate all'ordine di servizio n. 770/u dell'11-5-2020, previo consenso delle parti, </u>
- 3) <u>alle misure organizzative del personale amministrativo con particolare riferimento alla turnazione dell'attività in presenza presso i locali dell'ufficio come da ordine di servizio in pari data</u>
- 4) alle raccomandazioni per la protezione e prevenzione del contagio da Covid-19

Si avvisa che qualsiasi aggiornamento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo tribunale e affisso nelle bacheche.

Si comunichi, con urgenza, alla locale Procura per i Minorenni, ai Magistrati ,al Personale amministrativo e ai Giudici onorari, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto catanese , e p.c. alle OO.SS. e alla RUS in sede .

Si trasmetta copia del presente ordine di servizio:

- al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi presso il Ministero della Giustizia
- al CSM settima commissione
- al Presidente della Corte d'Appello di Catania
- al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania
- Al Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
- Al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia
- All'USSM del distretto catanese
 Si pubblichi sul sito web di questo Tribunale

Il Presidente F.F.
Maria Francesca Pricoco